

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE

DOTT. UMBERTO LOI	PRESIDENTE
DOTT. EDOARDO VITALE	CONSIGLIERE
DOTT. ALDO CECCHERINI	CONSIGLIERE EST.
PROF. SANTE VIOLANTE	PUBBLICISTA
DOTT. MASSIMO ALBERIZZI	GIORNALISTA

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DAL

Procuratore Generale c/o la Corte d'Appello di Milano in
persona del Sost. P.G. G. Caliendo

ricorrente

CONTRO

1) Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n.4, presso lo studio dell'Avv. Lodovico ISOLABELLA, che lo rappresenta e difende in unione all'Avv. Antonio PANDISCIA del foro di Roma, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.

resistente

2) Pietro BESTETTI, Giornalista professionista, nato a Mantova l'8/5/1943, elettivamente domiciliato in Milano Via Podgora n. 13 presso lo studio dell'Avv. Corso BOVIO, che lo rappresenta e difende in unione con l'Avv. Caterina MALAVENDA, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.

resistente

3) Antonio CATTANEO, Giornalista Professionista, nato a Gorla Minore il 14/11/42, elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Nuova n.15 presso l'Avv. Teodoro DALAVECURAS, per delega a margine della memoria difensiva in appello.

resistente

4) Osvaldo DE PAOLINI, Giornalista professionista, nato a Castelvisconti il 20/12/1950, elettivamente domiciliato in Milano, Via Podgora n. 13 presso lo studio dell'Avv. Corso BOVIO, che lo rappresenta e difende in unione con l'Avv. Caterina MALAVENDA, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.

resistente

5) Massimo FABBRI, Giornalista Professionista, nato a Pieve di Cento il 15/11/1921; elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. 4; presso lo studio del dott. Proc. Davide STECCANELLA, che lo rappresenta e difende in unione con l'Avv. Prof. Francesco VASSALLI del Foro di Roma, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.

resistente

6) Gian Guido OLIVA, Giornalista professionista, nato a Parma l'8/7/1954, elettivamente domiciliato in Milano, Via S. Damiano n. 4 presso l'Avv. Michele RIBUTTI, per delega a margine della comparsa di costituzione in appello.

resistente

7) Donatella PAVESI, Giornalista professionista, nata a Cilavegna l'8/4/1943, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luca BONESCHI, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione in data 20/4/95.

resistente

8) Giorgio SECCHI, Giornalista professionista, nato a Bergamo il 9/10/1951, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. De Rossi n.37 presso l'Avv. Grazia VOLO, per procura in calce alla memoria di costituzione in appello.

resistente

9) Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in persona del Presidente pro-tempore, elett. dom. in Milano, V.le Lazio 8 presso lo studio dell'Avv. Umberto GRAGNANI, che lo rappresenta e difende in unione all'Avv. C. RIMINI di Milano, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello.

resistente

OGGETTO: appello avverso la sentenza in data 17/7-3/8/95 del Tribunale di Milano, avverso decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 26-27/10/94.

CONCLUSIONI:

per il P. G.: "Chiede che la Corte di Appello, integrata ai sensi dell'art. 63 Legge 69/63, riunita in Camera di Consiglio, voglia in riforma della sentenza 17.7.95 del Tribunale di Milano, ritenuta ammissibile l'impugnazione proposta, annullare la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, pronunciata il 26.10.94, nei confronti di Pietro Bestetti, Antonio Cattaneo, Osvaldo De Paolini, Massimo Fabbri, Gian Guido Oliva, Donatella Pavesi e Giorgio Secchi, confermando così la decisione del Consiglio Regionale dei Giornalisti della Lombardia del 22.12.93 e le relative sanzioni irrogate a ciascuno degli incolpati, ad eccezione di Pietro Bestetti, per il quale si chiede, in riforma, l'assoluzione dell'incolpazione ascrittagli perché il fatto non costituisce illecito disciplinare, provvedendo, altresì, alla correzione degli errori materiali nella parte relativa a Giorgio Secchi nel senso che la data di apertura leggesi "nove mesi" deve leggersi "ventuno mesi" ".

per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti: "Per le ragioni sopra prospettate, Voglia Codesta Eccellentissima Corte,

in via principale:

dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Sua Eccellenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, confermando, dunque, la decisione emessa dal Tribunale di Milano in data 17 luglio 1995;

in via subordinata:

rigettarlo nel merito confermando la deliberazione resa il 26.10.94 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di rimessione degli atti al Consiglio Regionale per la dovuta rinnovazione dell'istruttoria."

per Pietro Bestetti: "Si chiede, pertanto, che il Bestetti sia prosciolto dalla incolpazione contestatagli."

per Antonio Cattaneo: "Richiamate le conclusioni della memoria difensiva 24.04.1995 depositata nel precedente grado, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita respinga il ricorso come sopra proposto dal P. G. contro la sentenza 17.07.1995-03.08.95."

per Osvaldo De Paolini: "Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia

1) dichiarare inammissibile e/o nullo il ricorso proposto e comunque confermare l'impugnata sentenza.

nel denegato caso di accoglimento del ricorso del Procuratore Generale

2) dichiarare nulli o annullare gli atti del procedimento disciplinare ed il provvedimento emanato dal Consiglio

Regionale dei Giornalisti della Lombardia in data 1.2.1994 e notificato ai difensori domiciliatari in data 2.2.1994, per illegittima composizione del Consiglio, ritrasmettendo gli atti all'Ordine Regionale competente;

3) dichiarare, comunque, nullo il procedimento, nonché il provvedimento conclusivo per illegittima composizione del collegio giudicante;

4) dichiarare nullo o annullare il procedimento disciplinare ed il relativo provvedimento, per violazione delle regole procedurali (ci si riferisce alle eccezioni di cui sopra diverse da quelle già accolte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti) ritrasmettendo gli atti all'Ordine Regionale competente;

5) dichiarare nulli o illegittimi e comunque annullare gli atti del procedimento disciplinare ed il succitato provvedimento, per assoluta genericità del capo di incolpazione e per violazione dell'art. 24 Cost.;

6) dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare per violazione del principio della immutabilità della contestazione e per contrasto fra contestazione a decisione;

7) prosciogliere l'incolpato per irrilevanza deontologica della condotta contestata e per infondatezza degli addebiti;

8) salva impugnazione e solo per eccesso di scrupolo, si chiede l'irrogazione in via graduata della sanzione dell'avvertimento, della censura e come estrema ratio della sospensione, escluso comunque la sanzione della radiazione afflittiva."

per Massimo Fabbri: "Per le ragioni sopra prospettate, Voglia Codesta Eccellentissima Corte

1) in via preliminare:

- dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Sua Eccellenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, confermando, dunque, la decisione emessa dal Tribunale di Milano in data 17 luglio 1995;

- ovvero rigettarlo nel merito confermando la deliberazione resa il 26.10.94 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di rimessione degli atti al Consiglio Regionale per la dovuta rinnovazione dell'istruttoria;

in via preliminare o di gradato subordine:

dichiarare la nullità o annullare il procedimento disciplinare di primo grado ed il provvedimento di radiazione adottato per l'illegittima composizione del Collegio Giudicante; dichiarare la nullità o annullare il procedimento disciplinare di primo grado ed il provvedimento di radiazione per violazione del principio di immutabilità del Collegio Giudicante; dichiarare la nullità o annullare il procedimento disciplinare di primo grado e il provvedimento di radiazione per violazione delle regole procedurali;

2) in via principale:

in totale riforma del provvedimento del Consiglio dell'Ordine Regionale accertare la correttezza della condotta di Massimo Fabbri e pronunciare il proscioglimento del ricorrente;

3) **in via subordinata:** accertare la abnormità del provvedimento della sanzione della radiazione ed applicare una sanzione inferiore a quella inflitta dal Consiglio Regionale dei Giornalisti della Lombardia. Con rifusione delle spese processuali."

per Gian Guido Oliva: "Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda respinta e disattesa:

- **in via principale:** confermare la sentenza 17 luglio 1995 - 3 agosto 1995 resa dal Tribunale di Milano

- **in subordine:** in parziale riforma della sentenza 17 luglio 1995 - 3 agosto 1995 del Tribunale di Milano disporre il rinvio del procedimento al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la rinnovazione dell'istruttoria e la decisione nel merito

- **in estremo subordine:** dichiarare nulla, invalida o comunque inefficace la deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia, emanata in data 22 novembre 1993, per tutti e ciascuno dei motivi di diritto esposti in narrativa e, giudicando nel merito, mandare assolto il resistente perché gli addebiti contestati sono insussistenti, irrilevanti e, comunque, non contrastano con le regole deontologiche e, perciò, non integrano gli estremi dell'illecito disciplinare"

per Donatella Pavesi: "Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta e previa ogni occorrente declaratoria

- **in via preliminare**

1) dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano.

- **nel merito**

2) respingere l'appello proposto dal Procuratore Generale perché infondato, confermando in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Milano, sezione I civile, n.7705, del 17 luglio - 3 agosto 1995.

- **in via di reclamo incidentale e gradatamente subordinata,** nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, si ripropongono le conclusioni preliminari e di merito assunte nei confronti della decisione 22 novembre 1993 del Consiglio Regionale della Lombardia dell'Ordine dei Giornalisti annullata dalla decisione 26-27 ottobre 1994 del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti:

3) dichiarare nulli e comunque annullare il procedimento e la decisione per illegittima composizione del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

4) dichiarare nulli, illegittimi e comunque annullare il procedimento e la decisione per violazione delle regole procedurali di cui alla l. 3 febbraio 1963, n. 69.

5) dichiarare nulli e comunque annullare il procedimento e la decisione per assoluta genericità del capo d'incolpazione e/o per violazione dell'art. 24 della Costituzione della Repubblica.

6) nel merito, prosciogliere Donatella Pavesi dall'incolpazione perché gli addebiti contestati non sono in contrasto con le regole deontologiche e disciplinari della professione giornalistica, ovvero prosciogliere Donatella Pavesi perché i comportamenti a lei attribuiti sono irrilevanti o destituiti di fondamento in fatto e comunque non integrano un illecito disciplinare e/o deontologico.

Con riserva di ogni deduzione istruttoria e di ogni produzione documentale."

per Giorgio Secchi: "Per le ragioni sopra esposte, Voglia Codesta Onorevole Corte dichiarare preliminarmente inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte di Appello di Milano e, in via subordinata, rigettando nel merito, confermare la decisione pronunciata il 26.10.94 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di rimessione degli atti al Consiglio Regionale, per la rinnovazione dell'istruttoria."

per il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti: "Conclude per l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su richiesta del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti della Lombardia ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare contro i giornalisti professionisti Pietro Bestetti, Antonio Cattaneo, Osvaldo De Paolini, Massimo Fabbri, Gian Guido Oliva, Donatella Pavesi, Giorgio Secchi, Carlo Bastasin e Maria Cristina Jucker incolpati di aver intrattenuto rapporti con la commissionaria di borsa Lombardfin attraverso Paolo Mario Leati, in violazione delle norme deontologiche professionali. All'esito dell'istruttoria il Consiglio regionale, con decisione in data 22 novembre 1993, ha dichiarato l'azione disciplinare estinta nei confronti degli incolpati Bastasin e Jucker per prescrizione, ed ha affermato la responsabilità degli altri giornalisti, applicando la sanzione della censura al Bestetti, della sospensione per due mesi a Cattaneo e a Pavesi, della sospensione per dodici mesi ad Oliva e a Secchi e della radiazione a De Paolini e a Fabbri.

Gli incolpati hanno proposto ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. In tale fase il Procuratore generale ha chiesto, in parziale riforma della predetta decisione, l'assoluzione di Bestetti perché il fatto non costituisce illecito disciplinare. Il Consiglio nazionale, con decisione in data 26 ottobre 1994, mentre ha confermato la prescrizione dichiarata dal Consiglio regionale per Bastasin e Jucker, ha annullato la decisione relativamente agli altri incolpati, restituendo gli atti al Consiglio regionale della Lombardia, per la rinnovazione dell'istruttoria, sul presupposto che la stessa fosse stata svolta in violazione dei diritti della difesa; ha inoltre restituito gli atti del procedimento relativo al Secchi rilevando un errore nel testo della decisione, nel senso che era stata indicata come data di apertura del conto presso la Lombardfin il 14 marzo 1986 e non il 14 marzo 1985, con conseguente errore circa la durata della apertura del conto (ventuno mesi e non già nove).

Contro la decisione il Procuratore generale ha proposto impugnazione davanti al Tribunale di Milano con reclamo depositato il 26 gennaio 1995, denunciando la violazione degli artt. 353, 354 e 356 c.p.c. e l'erronea valutazione delle risultanze processuali: secondo il Procuratore generale, il Consiglio nazionale non poteva rimettere gli atti al Consiglio regionale per la rinnovazione dell'istruttoria, ma doveva disporre la rinnovazione innanzi a sé degli atti istruttori compiuti dal giudice di primo grado e ritenuti nulli (audizione di due testimoni non indicati nella citazione a comparire, incongruità del termine - quindici giorni poi prorogati a ventiquattro - accordato agli incolpati per la difesa; errori sostanziali e non materiali circa la posizione del Secchi), e decidere nel merito la causa. Il Procuratore generale ha quindi chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale nei confronti di Antonio Cattaneo, Osvaldo De Paolini, Massimo

Fabbri, Gian Guido Oliva e Donatella Pavesi, e l'assoluzione del Bestetti dalla incolpazione perché il fatto non costituisce illecito, nonché la correzione per il Secchi dei rilevati errori materiali.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 17 luglio - 3 agosto 1995, pur condividendo la tesi dell'applicabilità degli artt. 354 e 356 c.p.c. al procedimento disciplinare, e ritenendo pertanto che tali norme erano state violate nella impugnata decisione del Consiglio Nazionale, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, giudicando che quest'ultima è esperibile solo avverso le decisioni del Consiglio nazionale che pongono fine alla fase amministrativa, laddove nella fattispecie il Consiglio nazionale non si era spogliato del procedimento, essendosi implicitamente affermato competente, ad istruttoria espletata, a pronunciarsi in via di impugnazione avverso la nuova decisione del Consiglio regionale.

Contro questa sentenza ha proposto tempestivo ricorso alla Corte il Procuratore Generale, con atto notificato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, agli incolpati Pietro Bestetti, Antonio Cattaneo, Osvaldo De Paolini, Massimo Fabbri, Gian Guido Oliva, Donatella Pavesi, Giorgio Secchi, nonché al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, chiedendo che, in riforma di essa, sia annullata la decisione del Consiglio nazionale e confermata quella del Consiglio Regionale, con la correzione dell'errore materiale incorso nella indicazione della data di apertura del conto da parte del Secchi.

Il Bestetti si è costituito ed ha dichiarato di non eccepire l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, ma di voler chiedere il suo proscioglimento dall'incolpazione nel merito.

Antonio Cattaneo si è costituito, e resiste al ricorso ribadendo le eccezioni, già sollevate nei gradi precedenti; nel merito ha sostenuto che, in base alla sentenza n. 505/1995 della Corte costituzionale all'incolpato deve riconoscersi la possibilità di risentire i testimoni, già escussi davanti al Consiglio regionale, su fatti e circostanze rilevanti ed attinenti alle contestazioni.

Osvaldo De Paolini si è costituito e chiede la conferma dell'impugnata sentenza; in subordine chiede che siano dichiarati nulli o siano annullati gli atti del procedimento disciplinare ed il provvedimento del Consiglio Regionale per illegittima composizione del Consiglio; in via di impugnazione incidentale chiede che siano dichiarati nulli gli atti del procedimento disciplinare ed il provvedimento conclusivo del Consiglio Regionale, sia per l'illegittima composizione e per il mutamento dell'organo giudicante, sia per la violazione di regole procedurali diversa da quella già riconosciuta dal

Consiglio nazionale; e che egli sia prosciolto perché gli addebiti sono insussistenti e comunque irrilevanti; per il caso di ritenuta ammissibilità del ricorso chiede il rinnovo dell'istruttoria, e l'assunzione di diversi testi; in ulteriore subordine chiede che la riduzione della sanzione della radiazione all'avvertimento o alla censura, o più gradatamente alla sospensione.

Massimo Fabbri si è costituito, e chiede che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato inammissibile, ovvero che esso sia rigettato nel merito, con conseguente conferma della deliberazione del Consiglio nazionale; in via gradata chiede che sia dichiarata la nullità del procedimento disciplinare di primo grado per illegittima composizione del collegio giudicante, o per violazione del principio di immutabilità dello stesso o per violazione di regole procedurali; in via principale chiede il proscioglimento, e in via subordinata l'applicazione di una sanzione inferiore a quella inflitta dal Consiglio Regionale.

Gian Guido Oliva si è costituito e resiste al gravame, chiedendo in via principale la conferma della sentenza impugnata, e in via subordinata il rinvio del procedimento all'Ordine nazionale dei giornalisti per la rinnovazione dell'istruttoria e la decisione nel merito; in ulteriore subordine ha chiesto l'accertamento della nullità della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia e, nel merito, la sua assoluzione perché gli addebiti contestati sono insussistenti e irrilevanti.

Donatella Pavesi si è costituita e chiede che il ricorso del procuratore generale sia dichiarato inammissibile, e che nel merito sia respinto; in via incidentale e subordinata si richiama alle conclusioni preliminari e di merito assunte nel ricorso al Consiglio nazionale.

Giorgio Secchi si è costituito e chiede che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato inammissibile, e che esso sia rigettato nel merito, con la conseguente conferma della decisione del Consiglio nazionale in data 26 ottobre 1994 circa la rinnovazione dell'istruttoria.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, si è costituito e resiste al gravame, chiedendo che il ricorso del Procuratore generale sia dichiarato inammissibile, e in subordine sia rigettato nel merito.

Infine si è costituito il Consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti della Lombardia, che ha fatto valere il proprio interesse all'accertamento, nella fattispecie, delle norme deontologiche alle quali devono attenersi i giornalisti che si occupano di economia, ed ha concluso in conformità delle richieste del Procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sulla competenza a conoscere dell'istanza di ricusazione.

Alcuni incolpati hanno eccepito la illegittimità del provvedimento con il quale la Corte si è pronunciata - accogliendola - sull'istanza di ricusazione di un componente del Collegio - e precisamente del giornalista professionista - originariamente nominato. Anche su tale istanza - si afferma - la competenza spetterebbe ad un giudice nella speciale composizione prevista dall'art. 63, comma terzo l. 3 febbraio 1963 n. 69: nella fattispecie, invece, la pronuncia è stata adottata dal Collegio di un'altra sezione della Corte, nella sua composizione ordinaria. A tale eccezione si è associato il Procuratore generale.

Sulla questione il Collegio non ritiene di potersi pronunciare, non essendo giudice dell'impugnazione avverso il predetto provvedimento di ricusazione (peraltro dichiarato dalla legge non impugnabile). Il Collegio è bensì tenuto a verificare la legittimità della propria composizione. Poiché peraltro non si dubita che i singoli membri di questo Collegio siano stati chiamati a comporlo essendo muniti dei requisiti di legge, e che il Collegio stesso sia conforme alla previsione dell'art. 63 citato, neppure può dubitarsi del potere-dovere del Collegio di decidere sulla controversia legittimamente sottoposta al suo esame. Il precedente provvedimento di ricusazione di altro membro si pone come semplice antecedente di fatto della nomina degli odierni componenti, e la questione della legittimità o meno di quel provvedimento non incide in modo diretto sulla legittimità della nomina dei componenti del presente Collegio, né abilita il Collegio a declinare il giudizio sul procedimento assegnato.

2) Sulla Ammissibilità del ricorso del Procuratore generale.

L'ammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso la deliberazione del Consiglio nazionale, che ha disposto la rimessione degli atti al Consiglio regionale per la rinnovazione dell'istruttoria, è stata negata con argomenti diversi dal Tribunale, nonché dalla difesa dell'incolpato e dal Consiglio nazionale nelle memorie difensive depositate in questo grado. Essa è stata dedotta ora dal principio della separazione della fase amministrativa del procedimento disciplinare rispetto a quella giurisdizionale, ora dal principio della definitività degli atti amministrativi impugnabili, in entrambi i casi con richiami al riconoscimento della autotutela della categoria professionale (o della giurisdizione domestica), ora dal carattere meramente istruttorio - e pertanto non decisivo ma interlocutorio - del provvedimento del Consiglio nazionale, e specificamente dalla sua inidoneità a ledere interessi protetti ed a configurarsi come atto a valenza esterna, suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale.

Secondo il Tribunale di Milano, in particolare, l'azione giudiziaria è data solo contro una pronuncia che affermi o neghi nel merito la responsabilità disciplinare dell'incolpato, irrogando sanzioni ovvero assolvendolo dall'incolpazione.

Va premesso che il carattere amministrativo del procedimento disciplinare, nelle fasi davanti al Consiglio regionale e al Consiglio nazionale, è universalmente ammesso, come quello giurisdizionale del procedimento davanti al giudice ordinario nella composizione speciale prescritta dalla legge. La conseguente separatezza tra i due procedimenti, amministrativo e giurisdizionale, non è in questione, e non subisce limitazione per effetto della ritenuta ammissibilità del ricorso del Procuratore generale, posto che in nessun caso la pronuncia nel merito di esso implica un regresso alla fase amministrativa, o la contemporanea pendenza dei due procedimenti, o una confusione tra le due fasi: l'azione giudiziaria trasferisce infatti definitivamente la controversia in sede giurisdizionale, ed implica la definitiva chiusura del procedimento svoltosi all'interno dell'ordinamento particolare della categoria. La decisione richiesta al giudice a norma dell'art. 64 della l. 3 febbraio 1963 n. 69 e una pronuncia di merito, idonea a definire il giudizio e non riducibile a mera funzione di controllo su una attività amministrativa che proseguirebbe poi nella sede sua propria. E' da aggiungere con riguardo alla nozione di definitività del provvedimento amministrativo, e alla affermazione che solo la pronuncia che pone fine alla fase amministrativa sarebbe impugnabile in sede giurisdizionale - che tale definitività non è presupposto della azione giudiziaria contemplata nell'art. 63 l. n. 69 del 1963 cit. Una diversa previsione urterebbe contro il disposto dell'art. 113 della Costituzione, che vieta le limitazioni alla tutela giurisdizionale correlate all'esperibilità di rimedi amministrativi (il cui esaurimento non è quindi principio generale dell'ordinamento).

La legge prevede che le deliberazioni del Consiglio regionale in materia disciplinare siano impugnate davanti al Consiglio nazionale, configurando così per gli interessi di categoria una tutela articolata in due gradi: non prevede invece che la successiva azione giudiziaria sia subordinata alla circostanza che in entrambi i gradi amministrativi si sia avuta una pronuncia di merito. Né a tale rilievo è valida obiezione il rispetto della autotutela della categoria professionale, che nella fattispecie ha avuto la possibilità di dispiegarsi interamente in conformità del modello normativo.

D'altra parte va ricordato che, intesa nella sua accezione rigorosa, la cosiddetta giurisdizione domestica, precedente storico dell'attuale assetto normativo della responsabilità disciplinare dei professionisti, non ha riconoscimento nell'attuale ordinamento, perché incompatibile con l'art. 102

cpv. della Costituzione. L'autonomia della categoria trova espressione in un procedimento di natura meramente amministrativa, e non giurisdizionale: per gli organi di categoria, dunque, non è a parlare di giudice naturale, come pure impropriamente si è fatto, tale essendo esclusivamente il giudice ordinario nella speciale composizione prescritta dalla legge. A quel procedimento amministrativo partecipa poi il Procuratore generale (con potere di impulso processuale, ex art. 48 cpv. l. n. 69/1963: v. Cass. 2 dicembre 1992, n. 12848, e non solo di controllo; donde l'inconsistenza della eccezione del Cattaneo, circa un supposto tralignamento dell'azione del Procuratore generale dalla azione di controllo che gli sarebbe propria a quella di impulso della irrogazione delle sanzioni): ciò perché al riconoscimento della natura pubblica degli Ordini si accompagnano prerogative (esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti) rilevanti direttamente nell'ordinamento generale, le quali non consentono a tali associazioni di rivendicare l'autonomia dei privati. Sul piano della tutela giurisdizionale invece, il riconoscimento dell'interesse degli ordini al controllo dei propri iscritti si esprime - in forma compatibile con il ricordato precetto costituzionale, che vieta giudici speciali ma consente sezioni specializzate nell'ordine giudiziario - nella speciale composizione dell'organo giudicante, al quale partecipano due professionisti iscritti all'albo: è dunque questo l'unico giudice naturale precostituito per legge, competente a conoscere degli addebiti disciplinari mossi agli iscritti sia sul piano della legittimità e sia nel merito.

Per ciò che attiene all'impugnabilità degli atti istruttori, o di quelli interlocutori, o di quelli meramente preparatori, la contestazione muove, per un verso, dal disconoscimento del contenuto e del significato propri della deliberazione qui impugnata con l'azione giudiziaria, e trascura per altro verso le indicazioni normative applicabili al caso. Si deve premettere che nel sistema della legge n. 63/1969, sia gli Ordini regionali e sia quello nazionale hanno distinta personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1, comma sesto l. cit.), ed i relativi Consigli hanno attribuzioni proprie specificamente indicate dalla legge (art. 11 l. n. 69/1963 per i Consigli regionali, art. 20 per quello nazionale): pertanto, sebbene accomunati dal fatto di essere enti esponenziali della medesima categoria professionale, preposti alla cura degli stessi interessi in fasi diverse, questi ordini non costituiscono un'unica amministrazione, e neppure è ipotizzabile tra gli stessi un rapporto gerarchico in senso proprio. Ne deriva che il provvedimento con il quale il Consiglio nazionale, investito della decisione in via amministrativa sul ricorso avverso la deliberazione di un Consiglio regionale, dispone che gli atti siano rimessi a quest'ultimo per la rinnovazione dell'istruttoria, sul presupposto che essa sia nulla, non solo implica l'annullamento della deliberazione impugnata, siccome carente dei presupposti in tesi richiesti, ma comporta che questa

amministrazione si spogli della competenza a decidere nel merito, restituendola a quella territoriale. L'annullamento della deliberazione impugnata è imposto dalla motivazione ed anche necessario, ancorché non esplicitato nella parte dispositiva, giacché soltanto il venir meno della precedente deliberazione - destinata comunque ad essere sostituita da una nuova, fosse pure di identico contenuto - consente al Consiglio regionale di assumere atti istruttori su capi di incolpazione già in precedenza conosciuti. Esula dunque dalla presente fattispecie il tema della non impugnabilità dei cosiddetti atti *soprassessori* (con i quali l'amministrazione si riserva di decidere nel merito in un successivo momento) e degli atti interlocutori. E neppure è a parlare di atto interno a proposito di quello che, accogliendo il ricorso dell'incolpato, annulla una deliberazione che infligge una sanzione disciplinare e con tale pronuncia costitutiva opera una modificazione nell'ordinamento generale. Né si può ammettere che contro tale atto amministrativo sia esclusa ogni tutela sul piano giurisdizionale, il che nel caso di violazione di interessi dell'incolpato (qualora ad esempio fosse annullato un proscioglimento, con rimessione degli atti alla amministrazione territoriale per una nuova istruttoria) si porrebbe in immediata violazione dell'art. 113 della Costituzione. E' poi bensì vero che nella particolare fattispecie l'annullamento, avendo ad oggetto un provvedimento che infliggeva una sanzione disciplinare, non era intrinsecamente lesivo di diritti soggettivi o interessi legittimi degli incolpati, le cui richieste venivano così accolte (in ragione dunque del suo contenuto di accoglimento, e non già della sua supposta natura interlocutoria); ed è altresì vero che il Procuratore generale non agisce a tutela di diritti soggettivi o di interessi legittimi, ma dell'interesse generale all'osservanza della legge. Ma in tal modo vengono disconosciuti il significato della partecipazione del Pubblico ministero al procedimento disciplinare ed i poteri di impulso processuale che gli sono conferiti dalla legge: l'art. 63, comma quarto l. n. 69/1963 attribuisce al Procuratore generale gli stessi poteri di impugnazione che all'interessato, onde la soluzione circa l'impugnabilità dell'atto in questione non può essere diversa nei due casi.

Allo stesso modo, non è a parlare di atto preparatorio: il provvedimento con il quale il Consiglio nazionale ha accolto, sebbene solo in parte, i motivi di ricorso degli incolpati ed ha annullato (con effetto limitato a quei motivi) la deliberazione del Consiglio regionale non prepara altri atti della stessa amministrazione, perché una volta emessa la decisione, l'organo decidente consuma il suo potere e non può annullare o revocare la decisione stessa, come ha già rilevato il Procuratore generale. Una riserva di successiva decisione nel merito, neppure rinvenibile nel testo della deliberazione, non avrebbe alcun valore, posto che non sarebbe nei poteri di quell'ente riappropriarsi della cognizione sulle incolpazioni in questione.

All'origine di queste tesi v'è una imprecisa percezione del significato della rimessione degli atti al Consiglio regionale per la rinnovazione dell'istruttoria. Quest'ultima è un provvedimento autonomo anche se - secondo una tesi, peraltro neppure essa condivisibile - consequenziale: l'impugnazione del Procuratore generale è diretta invece, propriamente, contro l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale. Né il provvedimento di rimessione ha natura ordinatoria, come si è sostenuto, non essendo diretto a regolare la successiva attività dello stesso Consiglio nazionale. Come ha osservato il Procuratore generale, la supposta prosecuzione del giudizio davanti al Consiglio regionale tale non sarebbe, trattandosi piuttosto di nuovo procedimento disciplinare, reso possibile dall'annullamento della precedente deliberazione per ragioni esclusivamente di rito e non di merito. A ciò non può opporsi che il Consiglio nazionale non si sarebbe spogliato del procedimento, sol perché si sarebbe implicitamente affermato competente, ad istruttoria rinnovata, a pronunciarsi di nuovo in caso di nuova impugnazione: una simile affermazione sulla competenza (in ordine a ulteriore ed eventuale impugnazione di una deliberazione diversa da quella giudicata), in effetti assente nel provvedimento in questione, non è ipotizzabile in base ai principi (la competenza in parola deriverebbe esclusivamente dalla legge e non dalla precedente deliberazione di annullamento), e non cancellerebbe il significato dell'annullamento della deliberazione impugnata. L'eventuale nuova istruttoria, con la nuova deliberazione, deriverebbero da una iniziativa ispirata dalla valutazione dell'esistenza di una previsione di legge, e non sarebbero riconducibili all'esecuzione di un provvedimento di impulso processuale del Consiglio nazionale.

Non giova poi alle tesi difensive la pur proposta analogia con istituti processuali, posto che, se una tale analogia fosse sostenibile, la conclusione non sarebbe diversa (l'analogia potrebbe essere in ogni caso istituita solo con il processo civile, e non si dubita della autonoma impugnabilità delle sentenze civili pronunciate in grado di appello a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c.).

Per concludere sul punto si deve ricordare che la decisione di annullare la deliberazione impugnata e rimettere gli atti al Consiglio regionale, se ritenuta legittima e compatibile con l'art. 61 in relazione all'art. 56 l. n. 69/1963, troverebbe la sua fonte normativa nell'art. 5, comma primo l. 24 novembre 1971 n. 1199. Non si dubita tuttavia che il provvedimento emesso a norma della citata disposizione sia, come prevede la stessa *rubrica legis*, appunto la decisione che definisce il ricorso gerarchico (quantunque l'annullamento di un atto amministrativo per l'esistenza di un determinato vizio non sempre esaurisca la materia da amministrare, e talvolta si renda necessario per l'amministrazione gerarchicamente

subordinata provvedere nuovamente), e che contro questa decisione sia data impugnazione in sede giurisdizionale, mentre gli atti compiuti dalla amministrazione subordinata non sono la prosecuzione del ricorso gerarchico, ma l'inizio di un nuovo procedimento amministrativo, nel quale saranno dati autonomi rimedi avverso gli atti emessi. L'impugnazione del Procuratore generale deve ritenersi pertanto ammissibile, e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente riformata.

3) Sulle impugnazioni incidentali.

Gli incolpati hanno proposto delle impugnazioni incidentali, con cui chiedono che la deliberazione del Consiglio nazionale sia annullata sotto profili diversi da quello fatto valere dal Procuratore generale, e cioè per non aver dichiarato la nullità della deliberazione del Consiglio regionale per le ulteriori e diverse ragioni prospettate nei ricorsi amministrativi. L'ammissibilità di queste impugnazioni incidentali è contestata dal Procuratore generale sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 8 ottobre 1979 n. 5185).

A giudizio della Corte, la ricordata giurisprudenza non è qui applicabile. Nel valutare il preteso appello incidentale occorre aver riguardo agli istituti propri del processo civile, e non di quello amministrativo. Ora, la domanda con cui la parte, che resiste all'impugnazione, chiede la conferma del provvedimento impugnato per ragioni già esposte nella fase precedente del procedimento ma non accolte in quella sede, non ha valore di impugnazione incidentale (come avviene nel giudizio amministrativo), quanto piuttosto di riproposizione di domande non accolte, che l'art. 346 c.p.c. disciplina distintamente dall'appello incidentale. Nella fattispecie in esame il Consiglio Nazionale ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità della deliberazione impugnata per alcune soltanto delle violazioni di legge processuale che erano state prospettate. Alla parte interessata non può negarsi il diritto di riproporre in sede di azione giudiziaria i diversi profili allegati a sostegno della domanda proposta in sede di impugnazione amministrativa e non accolti in quella fase, indipendentemente dall'esercizio di una azione giudiziaria in via principale (inammissibile in mancanza di un interesse leso dalla decisione).

Non per questo, tuttavia, si può prescindere nell'impugnazione giudiziaria di un atto amministrativo emesso in sede di ricorso dalle regole immanenti a qualsiasi giudizio di gravame: la progressiva formazione della decisione destinata a fare stato, attraverso una pluralità di gradi di merito conclusi da altrettante decisioni motivate, comporta, per la parte che vi abbia interesse, l'onere non solo della riproposizione delle domande non accolte nei gradi precedenti, ma, laddove la decisione sia motivata, la formulazione di specifiche censure le quali giustifichino la diversa con-

clusione propugnata. E tale onere non è assolto dalla mera riproposizione di argomenti già sottoposti all'esame dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, e da questo motivatamente disattesi. E' ciò che si verifica nel presente giudizio. Gli incolpati, ignorando la motivazione che ha indotto il Consiglio nazionale a respingere i loro argomenti difensivi, si limitano a riproporli in questa sede. Si tratta, è vero, di questioni in parte di diritto; ma poiché la decisione impugnata era, per la parte in questione, sorretta da una motivazione esauriente, corretta sul piano logico e giuridico ed interamente condivisa dalla Corte, le domande in questione, sebbene ammissibili, devono essere respinte, senza che vi sia materia per un rinnovato esame da parte della Corte.

4) Sulla nullità della deliberazione del Consiglio nazionale.

Le doglianze del Procuratore generale a questo riguardo sono fondate. Il Consiglio nazionale dei giornalisti è organo di impugnazione dei provvedimenti disciplinari che si sostituisce al Consiglio regionale con pieni poteri di decidere nel merito, sicché non vi è spazio per una rimessione degli atti a questo organo. Per ciò che attiene in particolare ai poteri istruttori, l'art. 61 cpv. l. N. 69 del 1963 rinvia all'art. 56 della stessa legge, che disciplina il procedimento disciplinare davanti al Consiglio regionale. Ciò significa che i due organi hanno i medesimi poteri, e questi poteri, siccome conferiti dalla legge, né potrebbero essere negati dal suo regolamento di esecuzione (d.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115), né di fatto lo sono. L'art. 62 del regolamento citato li attribuisce bensì ad una apposita commissione referente del Consiglio nazionale, ma nulla nel testo della norma autorizza a ritenere (con interpretazione *contra legem*) che solo nuove prove sarebbero ammesse, e non anche la rinnovazione delle prove già assunte davanti al Consiglio regionale e in ipotesi dichiarate nulle.

La deliberazione del Consiglio nazionale non è del resto condivisibile neppure là dove afferma che l'audizione di due testi da parte del Consiglio regionale era nulla perché i testi non erano stati indicati nella citazione degli incolpati.

E' da premettere, a questo riguardo, che la legittimità costituzionale dell'art. 56 l. n. 69/1963 cit., la quale disciplina il procedimento davanti al consiglio regionale, è ora sanzionata dalla sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 1995 n. 505, che ha giudicato sufficienti le garanzie di contraddittorio e difesa in essa previste (le quali non comprendono l'indicazione dei testi nella citazione a comparire dell'incolpato), interpretate nel senso di comprendervi la facoltà dell'incolpato di prendere visione dei verbali e di utilizzare ogni strumento di difesa, di produrre

documenti e dedurre altre prove, nonché specificamente di richiedere di "risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni".

Ora, la causa di nullità intravista dal Consiglio nazionale non è prevista dalla legge, e nessuna violazione dei diritti della difesa era ravvisabile dal momento che i verbali delle due deposizioni erano stati depositati, e che di essi gli incolpati avevano potuto prendere visione. Ciò non privava gli incolpati del diritto di chiedere al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale la nuova audizione degli stessi testi su una o più circostanze specifiche indicate, né di chiedere l'assunzione delle stesse prove in questo grado. Tale possibilità non implica peraltro che debbano ritenersi nulle, ed inutilizzabili ai fini della decisione, quei mezzi di prova assunti dal Consiglio regionale. Ma si deve anche osservare che nessuna incidenza hanno avuto quelle due deposizioni nella valutazione delle responsabilità disciplinari dei singoli incolpati, e che pertanto la stessa nullità delle due deposizioni non poteva giustificare l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale. Non si può ritenere poi incongruo il termine complessivo accordato agli incolpati per provvedere alla loro discolta, ove si consideri che questo termine era in funzione dei soli nuovi elementi raccolti, e si aggiungeva a quello di legge in precedenza accordato per essere sentiti sugli elementi già contestati.

Infine, l'errore circa la data di apertura del conto del Secchi a pagina 122 (14 marzo 1986, invece che 14 maggio 1985) era desumibile dal testo della stessa deliberazione, che a pagina 73 indicava la data esatta. Gli errori di giudizio indotti da tale errore (esso stesso materiale) dovevano essere corretti - come si è anticipato - dal Consiglio nazionale, e avrebbero imposto un riesame della decisione nel merito.

5) Sulla cognizione nel merito

Dalla premessa che la deliberazione del Consiglio nazionale è nulla per aver illegittimamente negato la validità di alcune prove raccolte, e comunque per aver declinato ogni pronuncia di merito, rimettendo gli atti al Consiglio regionale, non deriva la conferma automatica della deliberazione illegittimamente annullata (la necessità logica di tale conseguenza è esclusa dal fatto che il Consiglio nazionale ha ommesso di pronunciarsi sui ricorsi degli incolpati nel merito, e tali questioni non sono state quindi ancora affrontate).

Non deriva poi neppure la rimessione degli atti al Consiglio nazionale: questa soluzione incorrerebbe in un vizio analogo a quello rilevato nella deliberazione del Consiglio nazionale. Il giudice ordinario, nel doppio grado di merito, è munito di giurisdizione piena di cognizione, istruzione e decisione, e non è giudice di mera impugnazione: egli dispone di poteri istruttori che l'incolpato ed il Pubblico ministero

possono sollecitare, al fine di completare il materiale probatorio utilizzabile per la decisione o sovvertire le risultanze delle prove già raccolte nei gradi precedenti. L'art. 64 della legge n. 69/1963 stabilisce che la sentenza del Tribunale o della Corte d'appello "può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata". La giurisdizione del giudice ordinario non è dunque di mera legittimità bensì anche di merito su tali provvedimenti amministrativi e sulla materia con essi regolata, e fa eccezione al principio dell'intangibilità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario, dato che quest'ultimo viene investito della tutela diretta degli interessi pubblici e privati relativi ai giornalisti (Cass. 19 marzo 1993 n. 3295). Né la pretesa perdita di gradi di merito, che secondo gli incolpati deriverebbe da questa soluzione, ha rilevanza sul piano giuridico, essendosi il procedimento sviluppato in tutte le fasi e in tutti i gradi previsti dalla legge, e non essendo un principio generale dell'ordinamento quello che limita al controllo di pura legittimità gli *errores in procedendo* da parte del giudice dell'impugnazione: al contrario, l'effetto devolutivo è tipico del più comune mezzo di gravame del processo civile, vale a dire l'appello, e questo effetto è ancor più accentuato nei procedimenti camerati (ai quali si ritiene che l'art. 64 l. n. 69/1963 operi un tacito rinvio).

6) Sulla norma di comportamento violata

Il fatto contestato dal Procuratore generale agli incolpati è enunciato nella richiesta dell'8 giugno 1993 al Consiglio regionale: "non risulta conforme al decoro e alla dignità di un giornalista, che tratta la materia economica, partecipare ad operazioni finanziarie, tramite commissionaria, avendo la possibilità, se non la probabilità, di influenzare anche con le proprie opinioni il mercato, e ciò a prescindere dalla possibilità di utilizzazione di notizie riservate".

La norma applicabile alla fattispecie è contenuta nell'art. 48, comma primo della l. 3 febbraio 1963 n. 69, che sottopone a procedimento disciplinare i giornalisti responsabili "di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine". I precetti che presidiano i valori della professione sono indicati nell'art. 2 l. n. 69/1963 cit. Secondo quest'ultima disposizione, i giornalisti sono tenuti, oltre che al rispetto della verità sostanziale dei fatti nell'osservanza dei principi di lealtà e di buona fede, anche a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; l'accertamento del concreto contenuto di questo precetto è influenzato dalla specifica natura dell'attività giornalistica svolta. Nella fattispecie si tratta di giornalismo in materia economica e finanziaria, ed il comportamento addebitato ai diversi incolpati consiste nel mantenimento di un rapporto di conto corrente, direttamente o attraverso l'interposta persona di un convivente, con una commissionaria, la quale ha eseguito per

conto dei diversi giornalisti correntisti operazioni speculative su titoli quotati in Borsa.

A giudizio della Corte il comportamento in questione è effettivamente incompatibile con l'esercizio del giornalismo economico, e quindi sanzionabile sul piano disciplinare. E' necessario a questo proposito tener conto della speciale relazione intercorrente tra finanza ed informazione: è fatto notorio che (come ha ricordato anche il teste a difesa Rivolta) l'informazione finanziaria è fatta di *self-fulfilling expectations*, vale a dire di affermazioni che si autodimostrano o di valutazioni autonomamente idonee a provocare nel breve termine il proprio avveramento. Ciò non significa che una informazione finanziaria obiettiva sia impossibile, ma impone ai giornalisti che operano in questo settore regole deontologiche rigorose. Il pubblico dei lettori non può riporre la propria fiducia nell'informazione giornalistica, se abbia motivo di crederla influenzata dagli interessi economici personali di coloro che la danno: la scoperta che il giornalista specializzato nell'informazione sui mercati finanziari compie operazioni speculative a breve termine in Borsa, sia pure su titoli diversi da quelli commentati, induce nel lettore il dubbio sul carattere disinteressato dell'informazione e mina la credibilità dell'autore di questa. Coerente con questa impostazione è stata l'incolpazione contestata dal Consiglio regionale su richiesta dal Procuratore generale: essa, infatti, non faceva riferimento solo all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, ma aggiungeva che il comportamento del giornalista "oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa".

Nei casi oggi all'esame della Corte, peraltro, il problema si pone in termini più specifici. Agli odierni incolpati non si addebita di aver compiuto singole operazioni speculative a breve termine in borsa su titoli determinati (si che possa astrattamente sollevarsi la questione della compatibilità di tali operazioni con le notizie da essi pubblicate nello stesso periodo), ma di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente (e dunque continuativo nel tempo) con una Commissionaria, la quale operava fiduciarmente su tutto il listino dei titoli quotati. Non vi è pertanto la possibilità di distinguere l'area finanziaria oggetto di informazione giornalistica da quella in cui aveva luogo l'operazione alla quale il giornalista fosse interessato, né acquista rilievo la questione della credibilità di quella distinzione per il pubblico dei lettori. I fatti addebitati erano idonei a far venir meno la fiducia dei lettori nel carattere disinteressato dell'informazione giornalistica in materia di finanza, o quanto meno di titoli quotati in Borsa, ed in ciò deve ravvisarsi un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare, indipendentemente dalla circostanza ulteriore che in concreto il giornalista abbia trattato di quei titoli in modo interessato, alterando le notizie o i commenti

alle stesse in relazione al proprio personale coinvolgimento (circostanza che deve ritenersi aggravante, e incidente sulla sanzione applicabile).

Diversi incolpati hanno invocato a proprio favore proprio il carattere fiduciario della gestione della Lombardfin: essi ignoravano la natura delle operazioni compiute della commissionaria con i loro depositi, e dei titoli che ne erano oggetto, sicché quelle operazioni non potevano influenzarli nell'esercizio della professione. Ma, come si è detto, l'influenza deformante dell'interesse personale sulle notizie e commenti effettivamente pubblicati non è elemento essenziale della fattispecie illecita, bensì solo circostanza aggravante. Inoltre, per il pubblico l'assunto della gestione fiduciaria attuata dalla commissionaria senza darne preventiva notizia all'interessato è inverificabile, e non vale a salvaguardare la fiducia nell'informazione giornalistica. Se poi si tratti, come nel caso di specie, di una società finanziaria nota per la sua aggressività sul mercato (fama acquisita all'epoca della scalata alla Bi Invest, subito prima ed a ridosso dei fatti di causa), e per le operazioni spregiudicate poste in essere, e che l'avrebbero in effetti portata all'insolvenza e al fallimento, allora la diffidenza del pubblico non può che esserne accresciuta.

Peraltro, anche la circostanza che la Lombardfin abbia procurato agli incolpati dei profitti con operazioni irregolari ed in violazione delle disposizioni della CONSOB (talvolta attraverso operazioni retrodatate, più spesso con operazioni allo scoperto, attraverso investimenti non giustificati dalle giacenze di deposito) è apprezzabile solo come circostanza aggravante, ma non costituisce elemento essenziale della fattispecie illecita, perché non è indispensabile a determinare la crisi di fiducia nel pubblico dei lettori nel carattere disinteressato dell'informazione.

A questa impostazione sono state mosse diverse critiche negli scritti difensivi degli incolpati. Si sostiene, in sintesi, che: 1) il comportamento addebitato non violerebbe il dovere del giornalista di esercitare in modo corretto la professione, essendo la dignità e la reputazione professionali lese solo laddove egli si occupi nei suoi scritti della commissionaria con la quale intrattiene il rapporto (ovvero, dovrebbe comunque aggiungersi, dei titoli da questa trattati), ma determinerebbe solo una situazione di pericolo che ciò accada; 2) la sostituzione di un tale evento di pericolo a quello di danno previsto dall'art. 48 l. n. 69/1963 cit. (lesione della dignità e della reputazione professionali), introdotta da alcuni codici di autoregolamento in vigore presso alcune testate, darebbe vita ad un precetto nuovo, valevole solo per coloro che lo hanno accettato, e comunque non sanzionabile in base alla norma citata; 3) arbitraria sarebbe la sostituzione della apparenza dell'osservanza dei precetti deontologici alla effettività dell'osservanza medesima, nella

incolpazione contestata; 4) non sarebbe consentito qualificare come illecito professionale il mero esercizio, da parte del giornalista, di una attività contemplata dall'art. 47 della Costituzione, che tutela il risparmio e l'investimento.

Le prime due obiezioni presuppongono che il precetto violato dal giornalista sia identificato diversamente da come sopra si è fatto (e cioè che sia ravvisato nel solo rispetto della violazione della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede). La seconda, inoltre, propone una distinzione tra evento di danno ed evento di pericolo, che laddove il bene tutelato sia costituito dalla fiducia si presenta problematica. Che la fiducia del pubblico possa essere messa in pericolo senza essere lesa non potrebbe essere argomentato dall'ignoranza del pubblico circa i rapporti tra i giornalisti ed una finanziaria operante sul mercato, se non altro perché nel caso in esame tali rapporti sono stati divulgati dalla stampa nazionale e sono pertanto divenuti di pubblico dominio (qualora il precetto violato fosse quello concernente il rispetto della verità sostanziale dei fatti, comunque, dovrebbe tenersi conto del connesso dovere di osservare i doveri imposti dalla lealtà: il giornalista non potrebbe tenere celato al pubblico il rapporto d'affari che intrattiene con determinati operatori finanziari). E' da osservare incidentalmente che questa impostazione porta solo a collocare nel settembre 1990 o addirittura nel maggio 1993 il momento di consumazione dell'illecito con la verifica dell'evento di danno a seguito della pubblicazione, con articoli nel primo caso de "Il Mondo" e nel secondo di "La Repubblica", dell'esistenza di rapporti tra giornalisti e il finanziere Paolo Mario Leati. Comunque, se si tiene conto del precetto sopra ricordato, che impone non già semplicemente di salvaguardare, bensì di "promuovere" la fiducia tra la stampa e i lettori, allora l'illiceità del comportamento contestato deriva dal fatto che esso si muoveva in senso contrario alla promozione, essendo invece, sia pure solo potenzialmente, idoneo ad incrinare quella fiducia.

La terza obiezione è priva di fondamento: la fiducia del pubblico non può basarsi che sulle rappresentazioni delle quali dispongono gli individui che lo compongono, e non potrebbe mai prescindere dalla apparenza, la quale è dunque sicuramente contemplata dalla norma in questione.

La quarta obiezione presuppone che la speculazione in Borsa sia qualificabile come forma di investimento del risparmio (di cui l'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese è una forma qualificata). La tesi non è condivisibile. L'investimento del risparmio è quell'impiego fruttifero del reddito sottratto al consumo immediato, che è diretto ad assicurare la possibilità di una sua utilizzazione in un tempo successivo, quando se ne verifichi il bisogno. Tale nozione è incompatibile con impieghi ad alto rischio, come le speculazioni in Borsa, diretti al conseguimento di profitti, e

in cui esiste anzi una relazione naturale tra altezza del rischio e elevatezza del profitto sperato. E' la stessa brevità di queste operazioni (nei casi che qui interessano: acquisti e vendite degli stessi titoli eseguiti in brevissimi intervalli di tempo, speculando sulle oscillazioni delle quotazioni dei titoli) che deve ritenersi incompatibile con la nozione di investimento del risparmio. Pertanto, la norma costituzionale nella cui sfera di applicazione ricadono le speculazioni in borsa non è l'art. 47, bensì l'art. 41, che tutela la libertà di iniziativa economica. Non si è mai dubitato peraltro della legittimità di restrizioni alla libertà di iniziativa economica valevoli per i professionisti ai quali sia imposta l'iscrizione in appositi albi (lo stesso art. 41 cit. esclude che l'iniziativa economica possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, che in questo caso è costituita dalla informazione in materia economica).

In base alle considerazioni che precedono deve ritenersi censurabile, per un giornalista che si occupi della materia finanziaria, intrattenere un rapporto di conto corrente con un intermediario finanziario per l'esecuzione di operazioni speculative a breve termine in Borsa. Invece, le circostanze che il giornalista svolga la sua attività informativa sulla stessa finanziaria o sui titoli da essi trattati, che le operazioni siano eseguite in modo irregolare, che l'intermediario agisca al fine di favorire il giornalista assicurandogli profitti attraverso tali illecite operazioni (tutte contestate agli incolpati sin dalla citata richiesta del Procuratore generale in data 8 giugno 1993) sono rilevanti, unitamente ad altre che saranno esaminate a proposito delle singole posizioni degli incolpati, ai fini della determinazione della sanzione applicabile.

Comune a diversi incolpati è poi la difesa che un conto corrente intestato ad altri non può essere imputato al giornalista, quali che siano i rapporti familiari ed affettivi che intercorrano tra i due, posto che il giornalista non ha poteri-doveri di controllo sulle attività di questi altri soggetti. La questione non può essere peraltro impostata in termini così generali: i casi che interessano questo giudizio sono caratterizzati dal fatto che l'intestatario del conto, quando non era lo stesso giornalista, era non già un qualsiasi familiare bensì il coniuge o comunque un convivente. Ora, tra i conviventi sussistono obbligazioni quanto meno naturali di concorso alle spese comuni; donde una comunione di interessi che rende la distinzione prospettata insostenibile sotto il profilo deontologico.

Le altre questioni sollevate devono essere esaminati a proposito delle singole posizioni.

a) *Pietro Bestetti*

Il Procuratore generale chiede l'assoluzione dell'incolpato, censurato dal Consiglio regionale, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare. Secondo il Procuratore generale, se non può assumere rilievo il fatto che il Bestetti fosse un giornalista grafico (e ciò perché deve tenersi conto della sua attività presso "Il Mondo" e, stante l'interesse del Leati ad avere buona stampa, della possibilità che egli costituisse un tramite per l'intervento sulla linea del giornale), è rilevante invece l'accertamento che egli ha svolto attività professionale di grafico per il Leati (dei disegni pubblicitari per la Lombardfin, un manifesto che Leati inviava ogni anno a Natale a clienti ed amici), e che per queste attività egli veniva pagato tramite il conto aperto presso la Lombardfin: i favori del Leati possono quindi trovare la loro causa in rapporti diversi da quelli considerati nel capo di incolpazione.

Le richieste del Procuratore generale devono essere accolte, e conseguentemente non v'è spazio per l'esame in questa sede del problema della rilevanza deontologica dei comportamenti contestati, quando il giornalista svolga attività di grafico in una testata che si occupa di informazione finanziaria. Il Bestetti deve essere pertanto assolto per le ragioni indicate dal Procuratore generale.

b) Antonio Cattaneo

Sebbene l'incolpato abbia rivendicato - con fondamento, come s'è detto - il diritto di risentire i testimoni, già escussi davanti al Consiglio regionale, su fatti e circostanze rilevanti ed attinenti alle contestazioni, non ha poi chiarito quali testimoni dovrebbero essere nuovamente escussi, e soprattutto su quali fatti e circostanze, le quali richiedano un supplemento istruttorio, sì che la Corte è nell'impossibilità di valutare la rilevanza del mezzo di prova. Per quanto risulta dalla lettura degli atti, i fatti di causa devono considerarsi accertati in modo esauriente, e non si ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti. Per ciò che concerne in particolare la controversa operazione Enimont, la sua rilevanza sarebbe in relazione all'accertamento della data finale di consumazione dell'illecito disciplinare. Tale rilevanza è peraltro esclusa dal fatto certo che il conto era ancora aperto ed attivo l'anno dopo, quando l'incolpato eseguì un deposito ed un prelievo in un brevissimo arco di tempo. La circostanza allegata a difesa, che quell'operazione si sarebbe risolta per l'incolpato in pura perdita, avendo egli dovuto restituire l'importo già riscosso alla curatela fallimentare, con gli accessori, al fine di evitare una certa revocatoria fallimentare, è ininfluyente, perché non contraddice il fatto rilevante, della prosecuzione del rapporto di conto corrente con la commissionaria di borsa.

L'entità della sanzione irrogata dal Consiglio regionale (due mesi di sospensione) appare mantenuta entro limiti

prudenti, tenuto conto del fatto che dal giugno 1987 al giugno 1989 l'incolpato ha rivestito funzioni di particolare responsabilità, come direttore del periodico economico "Fondi" (nonché della consapevolezza, da parte dell'incolpato, della "mostruosità delle operazioni" eseguite dal Leati sul suo conto); essa deve essere quindi confermata.

c) Osvaldo De Paolini

L'incolpato ha prodotto una perizia per dimostrare che nessuna irregolarità sarebbe ravvisabile, per violazione delle prescrizioni della Consob, nelle operazioni eseguite sul suo conto corrente. Tuttavia, la gravità della sanzione che gli è stata irrogata (radiazione) è giustificata da altre circostanze, che sono state accertate. Il De Paolini era in una posizione di maggiore autonomia di altri giornalisti che si occupavano della materia economica, siccome caporedattore del settore *finanza* del più diffuso ed autorevole quotidiano economico nazionale all'epoca dei fatti, e le responsabilità derivanti dal ruolo gli imponevano particolari norme di comportamento sul piano professionale. Il suo rapporto con Leati era (al pari di quello intrattenuto dal Fabbri) sostanzialmente diverso da quello degli altri giornalisti incolpati in questo procedimento. Il Leati ha infatti distinto le posizioni del De Paolini e del Fabbri, suoi clienti diretti (ancorché, nel caso di De Paolini, attraverso interposta persona), da quelle degli altri giornalisti che gli erano stati mandati dal Micheli, il quale si occupava di fatto anche della gestione dei relativi conti. Il rapporto tra l'incolpato e il Leati era dunque diretto, ed è stato spiegato dal Leati con il suo intento di favorire alcuni giornalisti che si occupavano di economia, per avere "buona stampa"; esso, secondo lo stesso Leati, era rafforzato dalla circostanza che anche i giornalisti potevano avere interesse alle notizie che egli poteva fornire loro nel settore finanziario. Con ciò è innanzi tutto confutato, con specifico riferimento alla posizione dell'incolpato e salvo quanto si è già osservato nella parte generale, l'argomento difensivo fondato sulla intestazione del conto alla convivente Zanella. In secondo luogo, si comprende come l'incolpato abbia potuto sostenere che Leati fosse una fonte preziosa e che con lui vi fosse un proficuo rapporto professionale (rivelatosi "ben presto utilissimo, poiché, oltre a fornire suggerimenti utili al reperimento e alla divulgazione di importanti notizie, il Leati consente al giornale di fare alcuni veri e propri scoop": p. 9 della memoria al Consiglio regionale), ma deve escludersi che in ciò sia ravvisabile una attenuante, traducendosi l'utilizzazione di una tale fonte in un fattore di aggravamento della commistione tra affari economici personali e ruolo professionale. A carico dell'incolpato vi è poi la linea di condotta assunta e, in forza del suo ruolo di responsabilità nella redazione, fatta assumere al suo quotidiano al momento in cui si manifestò il dissesto finanziario della Lombardfin, con la diffusione di notizie non

verificate, e rivelatesi prive di fondamento, circa un salvataggio finanziario da parte di soggetti diversi e variamente interessati; la diffusione di quelle notizie attirò sul quotidiano (la cui posizione nel panorama editoriale è stata già ricordata) l'accusa di destabilizzare i mercati finanziari, vale a dire la più grave che possa essere rivolta ad un quotidiano finanziario, e la più idonea ad incrinare la fiducia dei lettori. La tesi difensiva dell'incolpato, di avere agito in tal modo non per interesse personale, avendo la sua convivente già chiuso il conto, ed in particolare non per timore che risultasse in suo precedente rapporto con la Lombardfin, ma solo per salvare il mercato, è priva di consistenza, perché fondata sul travisamento del ruolo professionale del giornalista economico; essa ribadisce quella confusione tra informazione finanziaria ed azione sul mercato finanziario che è all'origine della condotta illecita dell'incolpato, e che sarebbe sufficiente ad escludere che possa essergli consentita la permanenza nell'albo professionale. Infine, nel comportamento dell'incolpato nei confronti della giornalista Zagordi sono unificati e ribaditi, in un unico episodio, tutti i profili fin qui considerati: egli infatti ha abusato della sua qualità di caporedattore inducendo una giornalista a sottoscrivere un articolo da lui già scritto in bozza e semplicemente da rifinire (e vincendo anzi l'opposizione inizialmente manifestata dalla interessata), al fine di trasferire su un altro giornalista la responsabilità della diffusione di notizie di cui egli conosceva la scarsa attendibilità e la pericolosità; ed ha agito in tal modo al fine di raggiungere degli scopi essi stessi illeciti, sia nel caso che si trattasse di scopi personali (evitare la divulgazione del suo comportamento deontologicamente scorretto, minacciata dall'insolvenza della Lombardfin), e sia che - preoccupato delle sorti del mercato, come egli stesso si è dichiarato - lo scopo fosse quello di strumentalizzare l'informazione finanziaria ad interessi estranei ed istituzionalmente riservati ad altri enti ed organizzazioni. In tale situazione ritiene il Collegio che la sanzione inflitta dal Consiglio regionale debba essere confermata.

d) Massimo Fabbri

Anche questo incolpato si basa, nella sua difesa, su una ricostruzione dei suoi rapporti con la Lombardfin che dovrebbe escludere ogni scorrettezza nelle operazioni eseguite per suo conto, in quanto i suoi guadagni sarebbero rientrati nella norma di buon rendimento. A tal fine sarebbe indispensabile documentare i maggiori versamenti eseguiti, rispetto a quelli che emergono dagli atti, e l'incolpato si richiama a una documentazione che egli avrebbe dato a suo tempo nel procedimento davanti al Consiglio regionale, e di cui la Corte, pur avendo acquisito tutti gli atti del procedimento nel doppio grado amministrativo, non è in possesso. Il punto non ha peraltro carattere decisivo. La gravità della sanzione

che gli è stata irrogata (radiazione) è giustificata da altre circostanze accertate. Il Fabbri era, al tempo dei fatti, corrispondente da Milano per il settore finanziario del quotidiano La Repubblica; in tale qualità godeva di fatto di un largo margine di autonomia ed aveva in sostanza la piena responsabilità del settore. Il suo rapporto con Leati era (al pari di quello intrattenuto dal De Paolini) sostanzialmente diverso da quello degli altri giornalisti incolpati in questo procedimento. Il Leati ha infatti distinto le posizioni del De Paolini e del Fabbri, suoi clienti diretti, da quelle degli altri giornalisti mandatigli dal Micheli, che si occupava di fatto anche della gestione dei relativi conti. Quello tra l'incolpato e il Leati era dunque un rapporto diretto tra le parti. La circostanza che egli - come sostiene - non abbia utilizzato notizie riservate non contraddice l'assunto che quel rapporto personale sia stato per il Leati utile ai suoi fini, permettendogli di influenzare variamente l'informazione, e non importa se di ciò il Fabbri sia stato ingenuamente inconsapevole. Tale confusione tra rapporti finanziari personali e rapporti professionali del giornalista economico con un finanziere di cui l'intraprendenza e l'aggressività sul mercato erano note dall'epoca della sua scalata alla BI Invest, era incompatibile con il ruolo ricoperto dall'incolpato. E' poi vero che il rapporto è terminato a causa di un articolo di quest'ultimo che, pubblicizzando la scalata in corso alla PAF, risultò sgradito al Leati, ma ciò non neutralizza la collaborazione dei quattro anni precedenti, che ha coinvolto, in ragione del ruolo ricoperto, l'immagine dell'intera redazione della testata.

Il Fabbri ha illustrato alla Corte il suo *curriculum* professionale, e rivendica con discrezione uno *status* professionale non comune, che farebbe apparire sproporzionata la sanzione della radiazione inflittagli. A questo riguardo giudica la Corte che il prestigio professionale acquisito nell'esercizio dell'attività giornalistica implichi più gravose responsabilità anche sotto il profilo della tutela della propria reputazione e della dignità dell'Ordine, e che la compromissione di questi valori, determinata dal comportamento dell'incolpato sia stata correlativamente più grave. Una sanzione meno severa potrebbe giustificarsi solo sulla premessa che non esiste incompatibilità tra informazione finanziaria svolta in condizioni di particolare autonomia e con prestigio generalmente riconosciuto e intrattenimento di rapporti privilegiati, di natura finanziaria, con una commissionaria di borsa nota per la spregiudicatezza delle sue operazioni, premessa che la Corte non ritiene sostenibile.

e) *Gian Guido Oliva*

L'incolpato ha chiesto di essere assolto perché gli addebiti contestati sarebbero insussistenti e irrilevanti. Il Consiglio regionale sarebbe incorso in errore sui presupposti di fatto circa la prova dei versamenti eseguiti sul conto

Lombardfin, che non sarebbero modesti (centocinquanta milioni); non potrebbe pertanto riferirsi a lui quanto dichiarato dal Leati circa i cospicui guadagni fatti da alcuni giornalisti per interposta persona, dopo che avevano versato una modesta somma iniziale che giustificasse l'apertura del conto.

Ma la sussistenza dei comportamenti è, con questa difesa, sostanzialmente ammessa, sebbene ridimensionata. La Corte deve qui uniformarsi al principio in precedenza enunciato, per il quale l'intrattenimento del conto con una commissionaria di borsa è comportamento censurabile per un giornalista professionista nel campo dell'informazione finanziaria, e che le altre circostanze incidono sulla entità della sanzione. Quella irrogata all'incolpato è giustificata dalle operazioni speculative compiute irregolarmente sul conto, e una delle quali lo stesso incolpato ammette (nello stesso anno sono stati peraltro conseguiti altri profitti per ventuno milioni con un investimento complessivo di 390 milioni, nello spazio di 4 mesi e dieci giorni); ma è giustificata anche dalla circostanza che egli abbia scritto degli articoli sulla vicenda PAF - quella che avrebbe portato la Lombardfin alla dichiarazione di insolvenza - mentre sul suo conto erano depositate 50.000 azioni PAF, a nulla rilevando il contenuto di tali articoli, che non gli è stato contestato, e decisivo essendo il fatto stesso di commentare professionalmente una vicenda nella quale aveva un interesse personale non dichiarato (il teste De Bortoli, capo redattore di economia e finanza al Corriere della Sera, nel confermare che Oliva chiese di astenersi dal commentare la vicenda solo dopo l'assemblea PAF del 23 giugno 1990, e che appariva agitato, ha precisato che non disse che la moglie aveva un conto presso la Lombardfin). La sanzione irrogata (sospensione per dodici mesi) appare al Collegio in definitiva proporzionata all'illecito accertato.

f) Donatella Pavesi

L'incolpata lamenta il difetto di motivazione nella decisione del Consiglio regionale, sotto il profilo che la deposizione del Leati sarebbe stata utilizzata attraverso una estrema forzatura del suo contenuto. Il Leati non era - si sostiene - una fonte di informazione, ma voleva solo che non si rappresentasse una situazione alterata della Lombardfin, e a tale obiettivo mirava al di fuori di comportamenti bilaterali concordati. L'accoglimento della tesi difensiva in parola escluderebbe peraltro dal giornalismo professionistico ogni vaglio critico. Il Leati era animato da un interesse personale, ben riconoscibile, incompatibile con una valutazione obiettiva e neutrale, quale si richiede da un giornalista, circa le vicende di borsa: la sua utilizzazione come fonte, da parte del giornalista, presupponeva capacità critiche il cui concreto esercizio, e la cui credibilità per i lettori erano pregiudicate dalla comunanza di interessi finanziari. Né vale

sostenere, una volta accertato che il Leati era una fonte di informazione, che l'influenza esercitata dalle sue notizie sui titoli che gli interessavano era una mera possibilità; questa possibilità è appunto ciò che rende tali rapporti finanziari incompatibili con l'esercizio della professione giornalistica.

La Pavesi aveva chiesto l'ammissione di alcune prove davanti al Consiglio Nazionale, ma questa istanza non è stata rinnovata alla Corte, e la riserva di deduzioni istruttorie, formulata in memoria, non è stata sciolta. Peraltro la circostanza capitolata, della gestione fiduciaria del conto attraverso decisioni autonome della Lombardfin, deve ritenersi ugualmente accertata, ma non giova all'incolpata, come si è detto in precedenza.

La posizione dell'incolpata è aggravata non solo dai profitti conseguiti con operazioni allo scoperto, in violazione delle delibere della Consob, e pertanto attraverso una compromissione del Leati che non può presumersi disinteressata, ma anche dalla sua consapevolezza delle operazioni irregolari compiute sul conto; né in proposito può attribuirsi valore alla difesa della Pavesi, di aver dato fede alle spiegazioni del Leati, apparendo una tale protesta di ingenuità difficilmente conciliabile con il ruolo di giornalista professionista nel campo dell'informazione finanziaria. D'altra parte la sanzione inflitta, più tenue rispetto a quelle determinate per altri incolpati in questo stesso procedimento, tiene conto della minore esposizione finanziaria dell'incolpata, e deve essere confermata.

g) Giorgio Secchi

Secondo l'incolpato, dall'errore commesso dal Consiglio regionale circa la data di apertura del conto (un anno prima, e cioè il 14 marzo 1985) è derivata una errata valutazione dei fatti: in ventuno mesi sarebbe giustificato quel rendimento del denaro versato (quattro milioni, divenuti 50 milioni), che è parso eccessivo nel tempo di nove mesi. Questa valutazione non è peraltro condivisa dal Collegio: il maggior tempo non è tale da attenuare significativamente il carattere marcatamente speculativo delle operazioni eseguite attraverso la Lombardfin dal giornalista, né il trattamento di favore da parte della commissionaria (tenuto conto della modestia dell'investimento) che ciò presuppone. Fondato è invece il rilievo che nella decisione del Consiglio regionale si è tenuto conto della pubblicazione di alcuni articoli del Secchi concernenti il Credito Bergamasco, titolo trattato da Lombardfin, che provocarono delle lamentele. La circostanza non era stata contestata all'incolpato, e pertanto non poteva tenersene conto. Questo rileva ai fini della determinazione della sanzione applicabile.

In ordine a quest'ultima è da aggiungere (agli eccessivi profitti conseguiti nel periodo) che il Secchi ha

ripetutamente ammesso (da ultimo anche nella sua memoria 25 ottobre 1993 al Consiglio regionale) di aver utilizzato come fonte di informazioni il Leati, convalidando così obiettivamente le affermazioni di quest'ultimo sulle ragioni del trattamento riservato ai giornalisti; la circostanza allegata a discolpa, che egli abbia reso noti alla redazione di economia e finanza al Corriere della Sera i suoi rapporti finanziari con la Lombardfin è stata invece smentita dal teste De Bortoli. La sanzione inflitta appare quindi sostanzialmente proporzionata all'illecito. Essa deve essere ridotta al fine di escludere l'incidenza del fatto specifico utilizzato dal Consiglio regionale, ma non contestato in precedenza, e viene quindi determinata nella misura di undici mesi di sospensione.

P. q. m.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Procuratore generale presso nei confronti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Pietro Bestetti, Antonio Cattaneo, Osvaldo De Paolini, Massimo Fabbri, Gian Guido Oliva, Donatella Pavesi, Giorgio Secchi, e del Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, avverso la sentenza pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale di Milano in data 17 luglio - 3 agosto 1995, in riforma di essa così provvede:

annulla la decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in data 26 ottobre 1994; assolve Pietro Bestetti dall'incolpazione a lui contestata; condanna Giorgio Secchi alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi undici;

conferma in ogni altra parte la decisione del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in data 22 novembre 1993.

Così deciso a Milano, in camera di consiglio, il giorno 4 luglio 1996.

Il Cons. est.

(Aldo Ceccherini)

Il Presidente

(Umberto Loi)